

CONVENZIONE DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE

Da valere ad ogni effetto di legge tra:

L'Avv. GUIDO ALFONSI, del Foro di L'Aquila, coamministratore dello Studio Legale denominato **AL.MA & ASSOCIATI** (P.IVA 14151111003) con sede in Roma, alla Via Asiago n. 8, telefono 06/6882271 – fax 06/68807744 - cell 333/6531238, mail almaeassociati@gmail.com;

E

SINAFI – SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI (da ora in avanti SINAFI), con sede in Roma, alla Via Tagliamento n. 9, nella persona del Segretario Generale e rappresentante legale, Alessandro Margiotta, nato a Lecce il 17 febbraio 1963 e residente in Bologna, Viale Lenin 3/3

PREMESSO CHE

a) SINAFI ritiene opportuno assicurare ai suoi associati una serie di servizi legali allo scopo di garantire condizioni favorevoli alla tutela dei loro diritti e interessi, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;

b) lo Studio Legale Associato AL.MA E ASSOCIATI, in persona del proprio coamministratore Avv. Guido Alfonsi, con sede in Roma, alla Via Asiago n. 8, ed in L'Aquila, alla Via G. Carducci n. 30, ha professionisti esperti nelle seguenti materie:

- diritto amministrativo (stragiudiziale e giudizi innanzi il TAR e la Corte dei Conti);
- diritto civile (diritti reali, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, risarcimento del danno, locazioni ecc.);
- diritto del lavoro e previdenza;
- diritto di famiglia (separazioni e divorzi) e successioni;
- Infortunistica stradale e malasanità;
- Comunione e condomini;

c) Tale assistenza potrà essere assicurata anche nel settore penale e penale militare, stante la collaborazione dello studio legale associato con professionisti, all'uopo specializzati. Inoltre gli avvocati si avvalgono di validi collaboratori tecnici specializzati nelle varie materie forensi.



d) La presente proposta di agevolazione per assistenza legale è rivolta agli associati di SINAFI e, altresì, estesa ai loro familiari.

e) SINAFI si è mostrata interessata ai servizi prestati dal suddetto studio legale;

TANTO PREMESSO

Il Sindacato SINAFI e lo Studio Legale AL.MA E ASSOCIATI in persona del coamministratore, Avv. Guido Alfonsi

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;

Art.2. Lo studio legale in parola si impegna ad offrire l'assistenza e la consulenza legale a tutti gli associati del SINAFI alle seguenti condizioni:

- ad offrire una prima forma di assistenza e consulenza legale gratuita, anche da remoto, qualora gli iscritti interessati risiedano in città diverse da dove è ubicato lo Studio Legale.

- qualora, dopo la prima consulenza gratuita, sia necessario compiere attività stragiudiziale, l'associato corrisponderà una somma da determinarsi in base alla complessità della causa in questione, che potrà variare da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00;

- qualora, dopo la prima consulenza gratuita, sia necessario compiere attività giudiziaria, l'associato corrisponderà allo Studio Legale il rimborso delle spese, compensi che verranno calcolati secondo la tariffa professionale, applicando uno sconto del 30% sui valori minimi, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55.

- è diritto dell'associato personalizzare le modalità di pagamento secondo le proprie esigenze; entro tre mesi dalla fine dell'incarico sarà dovuto comunque il saldo dei compensi, salva diversa pattuizione concordata;

2.1. Nel caso in cui l'iscritto SINAFI ovvero suoi familiari si rivolgessero all'avvocato al fine di svolgere attività giudiziale o stragiudiziale, l'avvocato si riserva il diritto di richiedere un anticipo pari al 10 % del proprio onorario oltre il costo del contributo unificato. Si chiarisce, altresì, che tale somma, necessaria ad incardinare la procedura, sarà comunque scomputata dalle competenze ed onorari della parcella finale, ad



eccezione delle spese del contributo unificato e delle spese vive sostenute, che rimangono interamente a carico dell'associato.

2.2. Sono fatti salvi, inoltre, diversi accordi tra l'associato e l'avvocato che prevedano, in ragione della semplicità della trattazione, percentuali di sconto più elevate rispetto a quelle praticate in base alla presente convenzione, ovvero che non richiedano alcun esborso da parte dell'associato, ad eccezione delle spese vive.

Art. 3. SINAFI, a seguito della sottoscrizione della presente, darà ampia diffusione e pubblicità ai propri associati, anche inserendola sulle rispettive piattaforme online e comunicati stampa appositamente predisposti, ovvero con il mezzo ritenuto più utile allo scopo.

Art. 4. SINAFI si impegna a comunicare ai propri associati esclusivamente il nominativo dell'avvocato, indirizzo email e numero di telefono, ai fini della tutela dei loro interessi e/o diritti e per la tutela della privacy;

Art. 5. SINAFI ed il suo legale rappresentante, rimarranno, in ogni caso, estranei ad ogni rapporto nascente (anche di tipo economico) intrapreso tra lo studio legale ed i singoli associati, interessati ad avvalersi ed approfittare della presente convenzione rispetto al quale saranno qualificabili come soggetto terzo. SINAFI ed il suo legale rappresentante, inoltre, vengono manlevati, fin d'ora, da eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'avvocato e i singoli associati;

Art. 6. La presente convenzione non prevede clausole di esclusiva e di irrevocabilità, pertanto SINAFI ed il suo legale rappresentante saranno completamente liberi di stipulare ulteriori, analoghe e concomitanti convenzioni della specie con altri professionisti del settore. Anche lo studio legale si ritiene libero di stipulare nuove convenzioni con altri sindacati.

Art. 7. La presente convenzione avrà durata di un anno decorrente dalla data della sottoscrizione. Alla scadenza naturale, in assenza di esplicito recesso e/o disdetta da parte dei due soggetti interessati, la convenzione verrà rinnovata automaticamente con le medesime condizioni pattuite;



Art. 8. Fermo restando la scadenza naturale, le parti hanno facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento e senza motivazione alcuna. Il recesso, tuttavia, dovrà essere manifestato in forma scritta – a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. – da inviarsi all'altra parte almeno trenta giorni prima della data indicata dal recedente;

Art. 9. Le parti si obbligano a conformare le attività conseguenti, attuative e/o connesse alla stipula della presente convenzione, alle vigenti disposizioni normative relative al trattamento e alla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03 e ss.mm., Regolamento (UE) 679/2016 e D.Lgs. 101/2018 e s.m.i.);

Art. 10. Qualsiasi modifica o aggiunta e/o soppressione di clausole del presente accordo, dovranno essere apportate dalle parti soltanto in forma scritta, previa acquisizione del mutuo consenso;

Art.11. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, s'intendono qui richiamate le norme di legge e del codice civile. Il presente contratto sarà regolato interamente dalla legge italiana.


Roma, 25 luglio 2024

SINAFI

Sindacato Nazionale Finanziari

Il Segretario Generale

Alessandro Margiotta



AL. MA & ASSOCIATI

Via Asiago, 8 - 00195 ROMA

Tel. 0668802271 - Tel./Fax 0668807744

Partita IVA 14151111003

AL.MA E ASSOCIATI

Il coamministratore

Avv. Guido Alfonsi

